



COMUNE DI GURRO

Provincia del V.C.O.



DELIBERAZIONE N. 77

☒ Soggetta invio Capigruppo Consiliari

con prot. n. 5602

in data 29.12.2023

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: ART. 58 DEL D.L. 112/2008 CONV. NELLA LEGGE 133/2008. PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEGLI IMMOBILI NON STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI, PERIODO 2024/2026.

L'anno **duemilaventitre** addì **diciassette** del mese di **novembre** alle ore 17,25 nella Sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

PATRITTI ADRIANO

Sindaco

DR. COSTANTINI LUIGI VALTER

Vice Sindaco

TESTORI CATIA GIOVANNA

Assessore

TOTALI

PRESENTE	ASSENTE
X	
A.V.	
X	
3	/

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott.ssa Martina Scapellato, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Patritti Adriano, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, l'art. 58, comma 1, del D.L. 25 agosto 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce quanto segue:

1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, *redigendo apposito elenco*, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il *piano delle alienazioni e valorizzazioni* immobiliari allegato al bilancio di previsione.
2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del *piano delle alienazioni e valorizzazioni* costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni. *La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente.*
3. *Gli elenchi di cui al comma 1*, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.
4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.
5. Contro l'iscrizione del bene *negli elenchi di cui al comma 1*, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.
6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi *negli elenchi di cui al comma 1*. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.
7. I soggetti *di cui al comma 1* possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi.
8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti *negli elenchi di cui al comma 1* possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi *negli elenchi di cui al comma 1*, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

Proceduto da parte della Giunta alle necessarie verifiche così come previsto dalla normativa in relazione al patrimonio dei beni immobili dell'Ente esistenti sul territorio, quali risultano da inventario riscontrato con i relativi atti d'ufficio e catastali;

Dato atto che questo Ente non individua beni immobili, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, che siano suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione;

Dato atto che :

Sulla proposta di deliberazione cui sopra esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U. Enti Locali, il Responsabile del Servizio F.F. che qui di seguito sottoscrive:

f.to Dott.ssa Martina Scapellato

Sulla proposta di cui sopra, il Segretario Comunale esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del T.U. Enti locali, così come richiesto da questa Amministrazione Comunale, che qui sottoscrive:

f.to Dott.ssa Martina Scapellato

Con voti unanimi favorevoli legalmente resi e verificati:

DELIBERA

Di prendere atto che non si individuano dei beni immobili del Comune non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, come in premessa evidenziato.

Di allegare la presente Deliberazione al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2024, come stabilito dall'art. 58 del citato D.L 112/2008, convertito, con modificazioni, nella Legge 113/2008 ed agli effetti dell'art. 42 del D.lgs. 267/2000.

Di comunicare la presente deliberazione ai Capo Gruppi Consiliari contemporaneamente all'affissione all'albo pretorio ai sensi dell'art.125, del Dlgs.267/2000.

Di rendere, con successiva votazione unanime favorevole, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del D.lgs. 267/00.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Sindaco

f.to Patritti Adriano

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Martina Scapellato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente Verbale viene pubblicata il giorno 29.12.2023 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Gurro, lì 29.12.2023

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Martina Scapellato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva in data 17.11.2023:

- ☐ Perché è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza (art. 134, 3° comma, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- ☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Gurro, lì 17.11.2023

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Martina Scapellato

Copia conforme all'originale.

Gurro, lì 29.12.2023

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Martina Scapellato